
Lugano, 11 settembre 2023

n° 1934: "dynamic pricing"

È lecito adeguare i prezzi a seconda delle giornate o degli orari? La legislazione sulla concorrenza sleale (che comprende anche le regole sulle indicazioni dei prezzi) lo permette, purché le regole (cioè, le riduzioni/aumenti) vengano adeguatamente indicate.

Quindi, se sono rispettate le regole (anche sui listini) ciò è possibile anche negli esercizi pubblici ticinesi, perché la LEAR non lo impedisce (e tantomeno potrebbe farlo).

Da chiarire rimane se a fare stato per la determinazione del prezzo sia l'orario di ordinazione o l'orario in cui si salda il conto. Per evitare potenziali discussioni o clientela scontenta, sarebbe opportuno che con i prezzi "variabili" anche questo venga indicato. Ma se non vi è nulla, a fare stato è di principio il momento in cui è stato concluso il contratto, cioè al momento dell'ordinazione.